

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 355

**Delibera consiglio dei ministri del 31/01/2020 DPCM n.9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Approvazione schema di accordo regione puglia - comando legione carabinieri puglia - misure contenimento e contratto diffusione COVID 19.**

Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Pianificazione, previsione e contrasto dei rischi", confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 che definisce le competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'andamento dei casi nelle regioni settentrionali e meridionali;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6" con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID 19 all'art. 1 dispone per i territori ivi indicati di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo per talune fattispecie espressamente previste;

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 175 del Presidente della Giunta Regionale, recante "Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del COVID 19 ai sensi dell'art. 31 della L. 833/78 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'agente patogeno di che trattasi, dell'ingresso sul territorio regionale di numerose persone provenienti dalle regioni richiamate nell'art. 1 del sopra citato DPCM dell'08/03/2020, sono state adottate misure inerenti e conseguenti;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione dell'Ordinanza n. 175, un numero particolarmente consistente di persone (oltre 9000) proveniente dai territori di cui all'art. 1 del reiterato DPCM dell'8 marzo u.s. ha provveduto, a mezzo della piattaforma elettronica appositamente predisposta, a segnalare il proprio ingresso nel territorio regionale, tanto sia nel quadro del rispetto delle disposizioni ordinate e soprattutto entro un sorprendente spirito di collaborazione ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del contagio sul territorio regionale;

TENUTO CONTO che fra gli obiettivi strategici dichiarati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel situation report, tra gli altri, sono espressamente richiamati: 1) l'interruzione della trasmissione attraverso la riduzione dei contatti diretti con le persone affette e che sono state comunque esposte all'agente patogeno; 2) identificazione, isolamento ed anticipazione dell'assistenza nei confronti dei soggetti affetti o comunque esposti a contagio;

CONSIDERATO che ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del COVID 19 si rende pertanto necessario ed indifferibile disporre misure di rafforzamento dell'analisi epidemiologica tanto con riferimento alla sorveglianza attiva da porre in essere attraverso i dipartimenti di prevenzione, quanto ai servizi informativi di controllo sul territorio; che preordinata alla sorveglianza sanitaria di che trattasi si rende necessario contattare le persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) per acquisire elementi utili in ordine all'attivazione della sorveglianza attiva, e per prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l'emergenza;

ATTESO che, nel quadro delle interlocuzioni istituzionali intercorse con il Comando Legione Carabinieri Puglia, è emersa, compatibilmente con i prioritari compiti d'Istituto, la disponibilità a sostenere i dipartimenti di prevenzione delle ASL regionali con l'obiettivo di accertare il campo di applicazione dei soggetti esposti direttamente ed indirettamente a contagio e per prevenire comportamenti non in linea con le cautele del caso;

ATTESO CHE l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile, coordinato dal presidente del consiglio dei ministri e composto dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;

l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua quali strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale, anche le Forze Armate e tutte la Forze di Polizia;

l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;

l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;

l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle componenti del servizio nazionale di protezione civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;

RITENUTO per quanto innanzi richiamato la necessità e l'urgenza di attivare apposita forma di collaborazione in conformità all'art. 15 commi 1 e 2, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con il Comando Legione Carabinieri Puglia, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011**

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa a carico del bilancio regionale. Alla successiva attuazione del presente provvedimento si provvederà a valere sul capitolo n. 531040 con successivi atti del dirigente della Sezione Protezione Civile.

Il Presidente unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta ai sensi dell'art. 4- lettera K) della L.R. 7/97, art. 4, l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

Di prendere atto di quanto in narrativa, che quivi viene integralmente richiamato, e per l'effetto di:

- 1) approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sub A);
- 2) demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, la sottoscrizione dell'allegata convenzione;
- 3) autorizzare il Dirigente della Sezione Protezione Civile all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti funzionali all'attuazione della convenzione di cui in allegato;
- 4) dare atto che il ristoro degli oneri sostenuti dal Comando Legione Carabinieri Puglia potrà avvenire, previa rendicontazione ed a richiesta del beneficiario, anche attraverso l'istituto della permuta;
- 5) dichiarare il presente immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d'urgenza, disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art.6 della Lr. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato a): schema di convenzione fra Regione Puglia e Comando Generale dei Carabinieri per la Puglia

## **CONVENZIONE**

TRA

**LA PRESIDENZA DELLA REGIONE "PUGLIA"**

E

**IL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "PUGLIA"**

INERENTE

### **AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19**

La **Presidenza della Regione "Puglia"** (in seguito denominata **Regione**), Partita IVA \_\_\_\_\_ -  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - con sede \_\_\_\_\_, rappresentata dal Presidente, Dott. Michele  
Emiliano, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_;

il **Comando Legione Carabinieri "Puglia"** (in seguito denominato **Comando**), Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_ con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 43, rappresentata dal  
Comandante, Generale B. Alfonso Manzo, nato \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_3;

di seguito congiuntamente definiti "Parti"

#### **PREMESSI E CONSIDERATI**

- lo stato di emergenza nazionale sanitaria e di protezione civile in atto, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19, dichiarato per mesi 6 (sei) con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le specifiche competenze della Regione "Puglia" in materia di sanità pubblica e di protezione civile;
- le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosciute all'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia;

IL DIRIGENTE  
DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE  
(Dott. Antonio Mario Lerario)

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA 8 FACCIATE



- la necessità di integrare gli sforzi delle articolazioni del sistema sanitario della Regione "Puglia" volti al contenimento della diffusione del contagio, in particolare attraverso la tempestiva individuazione delle persone potenzialmente venute a contatto con il virus al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria;
- la capillarità sul territorio regionale dei presidi operativi dipendenti dalla Legione Carabinieri "Puglia";

#### VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile, coordinato dal presidente del consiglio dei ministri e composto dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua quali strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale, anche le Forze Armate e tutte la Forze di Polizia;
- l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;
- l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle componenti del servizio nazionale di protezione civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;



- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 667/sp del 26 febbraio 2020 ad oggetto: "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 702/sp del 26 febbraio 2020 ad oggetto: "*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 784/sp del 03 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 175 del 08 marzo 2020 ore 02.31 ad oggetto: "*Misure per il contrasto ed il contenimento nel territorio regionale del diffondersi del virus COVID19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 176 del 08 marzo 2020 ore 11.30 ad oggetto: "*Misure per il contrasto ed il contenimento nel territorio regionale del diffondersi del virus COVID19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 177 del 08 marzo 2020 ore 13.26 contenente precisazioni in merito alle ordinanze concernenti le *Misure per il contrasto ed il contenimento nel territorio regionale del diffondersi del virus COVID19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, co.2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, co. 4 del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari applicative;
- il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia ver. 02.03.2020;

**CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

*(Oggetto e finalità)*

La presente convenzione ha per oggetto l'adozione di linee d'azione comuni tra le Parti volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19, in particolare attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria nonché il rispetto di tutte le più generali prescrizioni contenute nei provvedimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, e di quelli che da essi dovessero ulteriormente discendere.

**ARTICOLO 2**

*(Modalità di esecuzione)*

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

**ARTICOLO 3**

*(Obblighi delle Parti)*



Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano rispettivamente:

il Comando a:

- fornire, compatibilmente con i prioritari compiti d'Istituto, il concorso dei Comandi di Compagnia e di Stazione Carabinieri dipendenti, con competenza territoriale sui comuni ove non sono presenti adeguate articolazioni operative delle ASL, ad intervistare, a mezzo telefonico evitando contatti diretti, ovvero osservando comunque le cautele indicate nei provvedimenti richiamati nelle premesse ed in particolare le distanze di sicurezza interpersonali, le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria che saranno indicate dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente al comando provinciale territorialmente competente, circa i "contatti stretti" da queste avuti nei giorni precedenti, alla compiuta identificazione delle persone oggetto di detti contatti ed alla acquisizione dei loro recapiti ed a fornirne gli esiti agli enti richiedenti;
  - fornire i necessari punti di contatto telefonico e telematico dei Comandi Carabinieri interessati.
  - curare, per la parte di competenza, ed avuto riguardo delle prescrizioni di cui all'art. 4 del DPCM datato 8 marzo 2020 richiamato nelle premesse, il rispetto di tutte le disposizioni di cui alle ordinanze della Regione in ordine al contenimento dell'epidemia;
- la Regione:
- al ristoro degli oneri del trattamento economico spettante al personale militare coinvolto per le ore di lavoro espletate in attuazione della presente convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio Amministrativo del Comando; il ristoro potrà avvenire anche attraverso l'istituto della permuta, a richiesta del Comando, anche attraverso l'istituto della permuta.



- ad adottare formale atto di delega legittimante il personale militare del Comando all'effettuazione delle attività di concorso alle strutture del servizio sanitario di cui al primo alinea;
- a fornire, in modalità telematica, idoneo materiale informativo e formativo in favore dei militari chiamati alle attività di concorso alle strutture del servizio sanitario di cui al primo alinea;
- a fornire adeguato numero di D.P.I.

#### **ARTICOLO 4**

*(Riservatezza)*

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **ARTICOLO 5**

*(Trattamento dei dati)*

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016.

#### **ARTICOLO 6**

*(Durata e Recesso)*

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa ed ha validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione da comunicare tempestivamente per iscritto.

Il Comando si riserva il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze del proprio servizio d'istituto, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.



Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione, fatto salvo il diritto al risolso delle prestazioni già eseguite.

#### ARTICOLO 7

*(Modifiche alla Convenzione)*

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla presente Convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### ARTICOLO 8

*(Legge applicabile e Foro competente)*

La presente Convenzione è regolata dalla legge dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e regolamenti interni.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo del foro di Bari, in relazione alla materia oggetto del contendere.

#### ARTICOLO 7

*(Comunicazioni)*

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per la REGIONE: [presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it) ;  
[capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it);
- per il COMANDO: [tba38789@pec.carabinieri.it](mailto:tba38789@pec.carabinieri.it) (Uff. OAIO);  
[tba40691@pec.carabinieri.it](mailto:tba40691@pec.carabinieri.it) (Segreteria)



**ARTICOLO 8***(Firma digitale)*

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.***Per il Comando Legione Carabinieri "Puglia"**Per la Regione "Puglia"**Il Comandante**Il Presidente*

Generale B. Alfonso Manzo

Dr. Michel Emiliano

